

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1746 DELLA COMMISSIONE****del 30 settembre 2015****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014 prorogando il periodo di applicazione delle misure di protezione in relazione alla diarrea epidemica del suino****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafi 1 e 7,

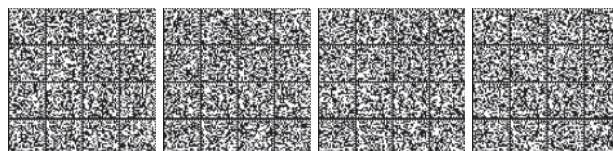
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> è stato adottato in seguito a segnalazioni di una nuova malattia enterica suina da coronavirus causata da alfacoronavirus suini emergenti, tra cui il virus della diarrea epidemica del suino ed un nuovo deltacoronavirus suino nel Nordamerica. Detto regolamento di esecuzione stabilisce misure di protezione in relazione all'introduzione nell'Unione di partite di suini vivi destinati all'allevamento e alla produzione provenienti dalle zone in cui è presente la malattia causata da tali virus, al fine di ottenere le necessarie garanzie da parte dell'azienda di origine e di evitare l'introduzione nell'Unione della diarrea epidemica del suino causata da tali virus. Tali misure di protezione si applicano fino al 12 gennaio 2015.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014 è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1306/2014 <sup>(3)</sup> per prorogare la sua data di applicazione fino al 31 ottobre 2015 dato che la situazione epidemiologica dei paesi terzi interessati dalla nuova malattia enterica suina da coronavirus causata da alfacoronavirus suini emergenti, tra cui il virus della diarrea epidemica del suino e il deltacoronavirus suino, non è cambiata in termini di rischio di diffusione di tali entero-coronavirus suini dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014.
- (3) Alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica nei paesi terzi interessati e in mancanza di nuovi dati scientifici, è opportuno prorogare le misure di protezione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014 fino alla fine dell'ottobre 2016. Il periodo di applicazione di tale regolamento di esecuzione dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014, la data «31 ottobre 2015» è sostituita dalla data «31 ottobre 2016».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.<sup>(1)</sup> GUL 268 del 24.9.1991, pag. 56.<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014 della Commissione, del 10 luglio 2014, recante misure di protezione in relazione alla diarrea epidemica del suino per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria per l'introduzione nell'Unione di animali della specie suina (GUL 203 dell'11.7.2014, pag. 91).<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1306/2014 della Commissione, dell'8 dicembre 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014 prorogando il periodo di applicazione delle misure di protezione relative alla diarrea epidemica del suino (GUL 351 del 9.12.2014, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2015

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

15CE2161

